

STATUTO UNIONE

“COMUNITA’ COLLINARE

VAL TIGLIONE E DINTORNI”

Aggiornato con delibera C.U. n. 8 dell’11.06.2012

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Oggetto**

1. L'Unione dei Comuni denominata "COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI", tra i Comuni di AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, CASTELNUOVO CALCEA, ISOLA D'ASTI, MOMBERCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, ROCCA D'ARAZZO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI e VINCHIO, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, individuati nel presente statuto.
2. L'Unione Collinare è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 **Finalità**

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi, che i Comuni delegheranno all'Unione:
 - a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;
 - b) promozione e gestione del territorio;
 - c) manutenzione della viabilità;
 - d) raccolta e trasporto dei rifiuti (anche mediante adesione a Consorzi), con incentivazione delle forme di raccolta differenziata;
 - e) organizzazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale;
 - f) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e locale;
 - g) gestione del servizio di protezione civile;
 - h) valorizzazione e tutela dell'organizzazione scolastica locale;
 - i) organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, con particolare riferimento al trasporto scolastico;
 - j) promozione e realizzazione strutture sociali per anziani e socio assistenziali;
 - k) promozione e realizzazione strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
 - l) promozione dell'attività turistico-ricettiva, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale;
 - m) salvaguardia e valorizzazione delle arti, delle tradizioni popolari e dei prodotti tipici;
 - n) gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici e di quelli rivolti alla collettività;
 - o) tutela della collina;

- p) programmazione degli interventi di cui all'Art. 7 della L.R. 28.02.2000, n. 16 (competenza del Consiglio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000);
 - q) Politiche territoriali – interventi per l'economia e promozione dei servizi sociali di cui i Capi III, IV e V della L.R. 28.02.2000, n. 16;
 - r) servizio tributi;
 - s) Sportello Unico.
2. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei comuni aderenti.
 3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
 4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
 5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
 - d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Unione, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
 - e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri enti, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre Comunità Collinari, ovvero ad altri Enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento; inoltre possono essere attivati progetti con comuni limitrofi, ancorchè non facenti parte della presente Unione.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri enti pubblici, attribuite in forza di legge, o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, oppure ad altro titolo.
4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati in base ai seguenti criteri:
 - spese generali (segreteria, compensi agli organi, affitto e conduzione locali, relative attrezzature e macchinari, ecc., per funzioni e servizi di carattere istituzionale, per ammortamenti e finanziamenti per i fini di cui sopra): 2/3 in base all'entità della popolazione di ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente, 1/3 ripartita in parte uguale tra i Comuni aderenti all'Unione;
 - Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la funzione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti e su richiesta dell'Unione, saranno chiamati ad effettuare anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Le tariffe dei servizi gestiti dall'Unione devono essere determinate, per tutti i Comuni partecipanti, in modo da garantire tendenzialmente la copertura del 100% dei costi diretti ed indiretti dei servizi gestiti. I servizi di carattere istituzionale gestiti direttamente dall'Unione che non generino entrate sufficienti per la copertura dei relativi costi, sono finanziati dai Comuni aderenti secondo i criteri indicati nel Regolamento, tenendo conto anche dell'effettivo utilizzo dei servizi stessi.
7. I costi diretti dei servizi forniti da questo Ente a Comuni non facenti parte dell'Unione, previa apposita convenzione, saranno addebitati interamente ai Comuni che beneficiano dei servizi. I costi indiretti per tali servizi devono anch'essi essere addebitati ai beneficiari, anche secondo criteri forfettari, così come stabilito nel Regolamento.

Art. 5
Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Montaldo Scarampi, in Via G.B. Binello, n. 85.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione, allorchè si ravvisino particolari necessità.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi del nome di Unione “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni” e dello stemma nella foggia approvata dal Consiglio.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia approvata dal Consiglio, accompagnato dal presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono di norma vietati. Saranno consentiti in casi particolari l'utilizzo e la riproduzione di tali simboli dietro formale autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 7
Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune stesso.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino la modifica statutaria dell'Unione.
4. E' data facoltà ai comuni già facenti parte dell'unione, per eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione stessa, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, c. 6.

Art. 8
Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, abbiano deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine di quarantacinque giorni dal rinnovo dei rispettivi consigli comunali.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabili.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9
Recesso dall'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; all'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti aderenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 10
Espulsione dall'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione può disporre, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri assegnati, all'espulsione di un Comune dall'Unione, nel caso di gravi inosservanze dello statuto, dei regolamenti o degli atti fondamentali adottati dal Consiglio, oppure in caso di altre gravi inadempienze previste dai regolamenti.
2. La procedura di espulsione è disciplinata da apposita norma regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) deve essere attivata dal Presidente dietro formale richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
 - b) deve essere sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta;
 - c) deve essere approvata dal Consiglio, con provvedimento adottato con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri assegnati.

Art. 11
Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.
3. Entro un anno dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio adotta il piano pluriennale di sviluppo socio economico.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 12
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - il consiglio,
 - il presidente,
 - la giunta.

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 13

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti del consiglio, della giunta e della consulta dei sindaci, nonché al presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Capo III della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 14

Composizione, elezione e durata del consiglio

1. A ciascun Comune aderente all'Unione spetta n. 1 membro di maggioranza nel Consiglio. Questo sarà il Sindaco o suo delegato. Inoltre fanno parte del Consiglio altri 3 membri di maggioranza, al massimo 1 per Comune, da eleggere tra i componenti di maggioranza dei Consigli Comunali oppure tra gli Assessori dei Comuni aventi più di 1.000 abitanti. L'elezione dei 3 membri suddetti viene effettuata a scrutinio segreto da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Nel rispetto della rappresentatività delle minoranze, del Consiglio fanno parte n. 7 membri di minoranza, nominati nel seguente modo:
 - ciascun Comune che abbia una minoranza consiglieri provvederà ad indicare i membri di minoranza, i quali parteciperanno all'elezione dei membri di minoranza del Consiglio dell'Unione;
 - tutti i membri di minoranza di cui sopra provvederanno in seduta pubblica, mediante voto segreto, alla nomina dei n. 7 membri di minoranza del Consiglio dell'Unione, con il limite massimo di n. 1 membro per Comune, scegliendoli tra i membri di minoranza dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Il consiglio è pertanto composto da un numero massimo di 21 membri, compreso il Presidente, così suddivisi:
 - n. 11 membri di maggioranza (Sindaci o loro delegati) dei Comuni aderenti all'Unione,
 - n. 3 membri di maggioranza da eleggersi tra i consiglieri di maggioranza o tra gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti,
 - n. 7 membri appartenenti alle minoranze consiglieri, nominati con i criteri di cui al c. 2.
4. L'insediamento del Consiglio deve essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali. Nel caso di elezioni in di un Comune appartenente all'Unione in data diversa rispetto agli altri o in caso di adesione all'Unione di un nuovo Comune, l'Ente interessato provvederà nel termine di quarantacinque giorni a comunicare i propri membri in seno al Consiglio.
5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, previsto in anni 5, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, si provvede alla sua sostituzione entro 45 giorni dalla comunicazione della vacanza.
7. Al fine di operare la convocazione della prima seduta del Consiglio, i Comuni aderenti entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto provvedono a comunicare i loro rappresentanti di maggioranza ed i nominativi dei Consiglieri di minoranza al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti, il quale una volta ottenuta la comunicazione da parte di tutti gli enti aderenti, entro 20 giorni convoca e presiede (peraltro senza diritto di voto) la riunione dei rappresentanti delle minoranze consiliari, al fine di procedere all'elezione dei n. 7 membri delle minoranze chiamati a far parte del Consiglio.
8. Successivamente convoca entro 20 giorni e presiede la prima seduta del Consiglio, essendo assistito in qualità di verbalizzante dal proprio Segretario Comunale.

Art. 15 **Consiglieri**

1. I componenti il consiglio dell'Unione hanno gli stessi diritti e doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Qualora un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide, a maggioranza dei consiglieri assegnati, accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato ad ammissione di assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, nonché qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio in un Comune dell'Unione.

Art. 16
Organizzazione e competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico-amministrativo ed adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge in capo ai consigli comunali.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, secondo quanto disposto nel presente statuto e nel proprio regolamento, adottato a maggioranza assoluta.
3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
5. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
6. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, scegliendolo tra i componenti sindaci del consesso.
7. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la Consulta dei Sindaci, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente successiva alla contemporanea scadenza di tutti i membri del consiglio.
9. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
10. La seduta di cui al comma 6 è presieduta dal sindaco del comune più popoloso.

Art. 17
Adunanze

1. Il consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, che ne formula altresì l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da almeno tre sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica; nel caso di richiesta di convocazione, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data di pervenimento della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
6. Il consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto nei quali sia richiesto un diverso quorum.
7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
8. Le deliberazioni del consiglio sono vincolanti per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, che sono tenuti a rispettarle ed eseguirle. L'inosservanza grave da parte di un Comune delle deliberazioni adottate dal Consiglio può comportare l'espulsione del comune stesso, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 18
Competenza

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la consulta dei Sindaci, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

- a) coordina e stimola l'attività dei componenti la consulta dei sindaci, finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle professionalità esistenti. Per gli incarichi di direzione, nei casi di vacanza dei posti in organico, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica direttiva. Provvede altresì alla revoca degli incarichi dirigenziali.
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- d) nomina il segretario dell'Unione;
- e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- g) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della consulta dei sindaci;
- h) ha facoltà di delegare ai membri della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti la consulta il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- i) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario.

Art. 19 **Elezione, cessazione**

1. L'elezione del presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del presidente.

Art. 20
Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente è un componente della consulta dei Sindaci che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni svolte dal vice presidente, il quale nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del Presidente, avvia le relative procedure.

Capo III
LA GIUNTA

Art. 21
Composizione, nomina e cessazione

1. La giunta è composta dal presidente e da sei componenti, di cui non più di uno per Comune.
2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dall'elezione, tra i consiglieri comunali o tra gli Assessori dei Comuni appartenenti all'Unione.
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venire meno della carica di consigliere o di Assessore Comunale.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica e le funzioni di presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 22
Competenza

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi

Art. 23
Funzionamento

1. La giunta provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo IV
LA CONSULTA DEI SINDACI

Art. 24
Composizione, nomina e cessazione

1. La Consulta dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ed è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare con provvedimento scritto il Vice Sindaco o un altro assessore a sostituirlo in una singola riunione della consulta, oppure permanentemente nella consulta stessa.
3. La consulta si insedia entro 10 giorni dalla data di elezione del Presidente dell'Unione.
4. L'avvenuta elezione di un nuovo Sindaco in un Comune appartenente all'Unione dovrà essere comunicata all'unione entro 10 giorni dalla data di suo insediamento.
5. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, le deleghe eventualmente conferite ad uno o più componenti della consulta, dandone comunicazione alla consulta stessa nella prima seduta utile.
6. I membri della consulta cessano dalle funzioni al venire meno della carica di Sindaco di un Comune dell'Unione.

Art. 25
Competenza

1. La Consulta svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio, della Giunta e del Presidente, attraverso deliberazioni collegiali, esprimendo il proprio parere consultivo e non vincolante in ordine alle materie di rilevanza per l'Unione, laddove il Presidente ritenga necessario od opportuno investire tale consesso, oppure la Giunta o almeno 1/3 dei membri del Consiglio richiedano di sottoporre una problematica all'esame della Consulta stessa.

Art. 26
Funzionamento

1. La Consulta dei Sindaci, presieduta dal Presidente dell'Unione, provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 27
Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficienza dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche ed amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura di cui al comma 2 esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 28

Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, nonché mediante la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione sia a livello nazionale che decentrato che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - e) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare efficienza, efficacia, economicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
5. L'ente, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni professionali del Segretario e dei Dipendenti responsabili dei servizi.
6. L'Unione promuove la formazione e la qualificazione del personale. L'iscrizione in albi o Collegi è compatibile con la condizione di dipendente dell'Unione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Capo II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 29

Il Segretario

1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari iscritti nell'Albo Regionale, anche tra quelli in servizio in uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra, gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite al Segretario; in questo caso allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 30

Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite per ciascuno di essi nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili dei servizi inoltre assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'utilizzo delle risorse secondo criteri di razionalità e di economicità.

Art. 31
Consulta dei responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia di organizzazione e di gestione amministrativa dell'ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della consulta dei Sindaci, nonché quando il Segretario lo ritenga necessario, anche i responsabili di servizio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché all'organizzazione dell'ente, formulando parere preventivo su:
 - a) bilancio e relative variazioni;
 - b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
 - e) dotazioni organiche;
 - d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 32
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il presidente, su proposta del segretario, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente; in via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Capo III I SERVIZI

Art. 33 Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 34 Designazione e revoca di rappresentanti dell'Unione presso altri enti o società

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina in organi di società partecipate e di altri enti i rappresentanti dell'Unione, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti suddetti dovranno altresì essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 36

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché i rappresentanti dell'Unione in enti o società; l'organo di revisione può altresì presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio e, se invitato, della consulta dei Sindaci. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

Art. 37

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 38

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione composto da tre esperti nominati dal presidente, verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposito provvedimento del presidente, sentita la consulta dei Sindaci.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 40
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente ed all'obbligo della comunicazione al Presidente o suo delegato.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 41
Principi generali

- I. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre forme di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A tal fine l'attività dell'ente si organizza e si svolge utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 42
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
2. Ove l'accordo comporti la variazione degli strumenti urbanistici di uno o più Comuni aderenti all'Unione, l'adesione del Presidente allo stesso sarà subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale del Comune interessato che operi la suddetta modifica degli strumenti urbanistici.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 43
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza altresì le libere forme associative senza finalità di lucro di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 44
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 45
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di raccolta delle firme, nonché i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46
Accesso

1. Apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce, nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, le modalità di accesso dei cittadini singoli od associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini temporali entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quello entro il quale l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 47

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione, al fine di rendere reale tale pubblicità, utilizza mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e di quanto altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 48

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e del principio di sussidiarietà.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50

Adeguamento a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 51

Disposizioni finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti.

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Oggetto	Pag. 2
Art. 2	Finalità	Pag. 2
Art. 3	Programmazione e cooperazione	Pag. 3
Art. 4	Risorse finanziarie	Pag. 4
Art. 5	Sede dell'Unione	Pag. 5
Art. 6	Stemma e gonfalone	Pag. 5
Art. 7	Adesioni all'Unione	Pag. 5
Art. 8	Scioglimento dell'Unione	Pag. 6
Art. 9	Recesso dall'Unione	Pag. 6
Art. 10	Espulsione dall'Unione	Pag. 7
Art. 11	Attività regolamentare	Pag. 7

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 12	Organi dell'unione	Pag. 7
---------	--------------------	--------

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 13	Status degli amministratori dell'unione	Pag. 8
Art. 14	Composizione, elezione e durata del consiglio	Pag. 8
Art. 15	Consiglieri	Pag. 9
Art. 16	Organizzazione e competenze del consiglio	Pag. 10
Art. 17	Adunanze	Pag. 11

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 18	Competenza	Pag. 11
Art. 19	Elezione, cessazione	Pag. 12
Art. 20	Il Vicepresidente	Pag. 13

**Capo III
LA GIUNTA**

Art. 21	Composizione, nomina e cessazione	Pag. 13
Art. 22	Competenza	Pag. 13
Art. 23	Funzionamento	Pag. 14

**Capo III
LA CONSULTA DEI SINDACI**

Art.24	Composizione, nomina e cessazione	Pag. 14
Art.25	Competenza	Pag. 15
Art.26	Funzionamento	Pag. 15

**TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE
DELL'UNIONE**

**Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE**

Art. 27	Principi e criteri di gestione	Pag. 15
Art. 28	Personale	Pag. 16

**Capo II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI**

Art. 29	Il segretario	Pag. 17
Art. 30	Responsabili di servizio	Pag. 17
Art. 31	Consulta dei responsabili di servizio	Pag. 18
Art. 32	Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato	Pag. 18

**Capo III
I SERVIZI**

Art. 33	Gestione dei servizi	Pag. 19
Art. 34	Designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso altri enti o società	Pag. 19

Capo IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35	Principi generali del controllo interno	Pag. 20
Art. 36	Organo di revisione dei conti	Pag. 20
Art. 37	Controllo interno di regolarità contabile	Pag. 21
Art. 38	Controllo di gestione	Pag. 21
Art. 39	Controllo per la valutazione del personale	Pag. 21
Art. 40	Controllo e pubblicità degli atti monocratici	Pag. 22

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 41	Principi generali	Pag. 22
Art. 42	Accordi di programma	Pag. 23

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 43	Associazionismo e partecipazione	Pag. 23
Art. 44	Istanze e petizioni	Pag. 24
Art. 45	Proposte di atti amministrativi	Pag. 24

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TR ASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46	Accesso	Pag. 24
Art. 47	Pubblicità degli atti e delle informazioni	Pag. 25

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 48	Statuto	Pag. 25
Art. 49	Regolamenti	Pag. 26
Art. 50	Adeguamento a leggi sopravvenute	Pag. 26
Art. 51	Disposizioni finali	Pag. 26